

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANELLA, FOGU, PIERRI, MARIOTTI,
MARNIGA e MANCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1989

Modifica delle sanzioni previste dalla legge 26 ottobre 1971,
n. 1099, per contrastare la pratica del *doping*

ONOREVOLI SENATORI. - Il caso Johnson, espulso alle Olimpiadi di Seul, ha evidenziato come il fenomeno del *doping* sia diffuso, a quanto sembra, ad ogni livello e quindi come si sia resa improcrastinabile l'esigenza di interventi normativi e disciplinari adeguati contro la sua pratica nonché un suo eventuale uso «distorto», finalizzato cioè a provocare la squalifica di un atleta in gara o comunque a ridurne, in modo fraudolento, le energie.

Non sono necessarie molte parole per spiegare perchè sia immorale e condannabile il ricorso al *doping*, nè quindi occorre svolgere motivazioni dettagliate sull'esigenza che lo Stato lo vieti e conseguentemente reprima e punisca eventuali violazioni al divieto.

È provato come il *doping*, quando non è

giustificato da precise necessità terapeutiche, incida negativamente sulla salute di chi lo assume e comunque rischi di comprometterla a breve o a lunga scadenza, senza dimenticare che, dal punto di vista strettamente sportivo, il suo uso è palese violazione dei principi di lealtà che sovrintendono alle competizioni sportive, oltre a produrre una sicura umiliazione della dignità stessa dell'uomo.

Con questo disegno di legge si interviene sulla legge 26 ottobre 1971, n. 1099, che, a tutt'oggi, è il fondamentale strumento utilizzabile ai fini di contrastare la pratica del *doping*.

Tale legge va modificata in quanto le pene, da essa previste, sono inadeguate a reprimere ed

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a prevenire un tale fenomeno e le sanzioni, per effetto di leggi successive, sono ormai completamente depenalizzate.

In ogni caso, salvo errori, risulta che la legge n. 1099 del 1971 non sia stata mai applicata proprio a causa della sua inadeguatezza. Con il presente disegno di legge si vuole quindi

adeguare lo strumento legislativo all'effettiva portata del fenomeno, oltre a sollecitarne una concreta applicazione da parte di tutti i responsabili interessati alla lealtà e correttezza delle competizioni sportive.

Per questo si richiede un suo sollecito esame ed una tempestiva approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, è sostituito dal seguente:

«I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con l'arresto da quindici giorni a tre mesi o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni».

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui all'articolo 7, sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni e con l'arresto da uno a sei mesi.

2. Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al comma 1, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, ovvero per provocarne l'esclusione dalla gara o la squalifica, è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni e con l'arresto da uno a sei mesi.

3. Se il fatto è commesso dai dirigenti delle società o associazioni sportive cui appartengono gli atleti, dagli allenatori degli atleti partecipanti alle gare o dai commissari tecnici, si applicano l'ammenda da lire 5 milioni a lire 30 milioni e l'arresto da tre a diciotto mesi e all'autore del fatto è inibito a vita l'esercizio di ogni attività riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

4. Se il fatto è commesso da un medico sociale, si applicano l'ammenda da lire 10 milioni a lire 40 milioni e l'arresto da sei a dodici mesi. All'autore del fatto è inibito a vita l'esercizio di ogni attività riconosciuta dal CONI».

Art. 3.

1. L'articolo 4 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Chiunque, in occasione di competizioni sportive, sia trovato, negli spazi destinati agli atleti, alle gare ed al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni e con l'arresto da quindici giorni a tre mesi».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, è sostituito dal seguente:

«L'atleta che rifiuti di sottoporsi al prelievo è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni e con l'arresto da quindici giorni a tre mesi».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, è aggiunto il seguente:

«Art.12-bis. - 1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano ai cittadini italiani anche quando commettono il fatto in territorio estero, se si tratta di una gara ufficiale comunque riconosciuta dal CONI».